



LA PAC 2014-2020

L'evoluzione normativa



In questo nuovo contesto di Riforma della Politica Agrigola Comune, gli Uffici del CAA Coldiretti sono a Vostra completa disposizione con personale adeguato e costantemente aggiornato.

In particolare i nostri Uffici potranno illustrarvi le nuove regole della PAC, comprendenti sia gli impegni da rispettare (esempio greening e condizionalità) ma anche le opportunità che la normativa offre.

Viste le tante novità Vi consigliamo di rivolgerVi ai nostri Uffici in tempo utile prima del termine ultimo per la presentazione della Domanda unica di pagamento 2015.

Sul sito www.caa.coldiretti.it potete trovare l'Ufficio a Voi più vicino.

Pubblicazione a cura di:

Claudia Albani
Fabrizio De Filippis
Angelo Frascarelli
Stefano Leporati

Finito di stampare nel mese di Aprile 2015

LA PAC 2014-2020

L'evoluzione normativa

1.	Introduzione.....	3
2.	I pagamenti diretti.....	3
3.	Il pagamento di base.....	4
3.1.	<i>I requisiti per la prima assegnazione</i>	4
3.2.	<i>Calcolo del valore dei titoli e il modello di convergenza irlandese</i>	6
3.3.	<i>La riserva nazionale</i>	7
3.4.	<i>Attivazione e trasferimento dei titoli</i>	9
3.5.	<i>Trasferimento del diritto a ricevere i titoli e trasferimento dei titoli da assegnare</i>	9
4.	Il pagamento ecologico.....	11
5.	Il pagamento per i giovani agricoltori.....	13
6.	Il sostegno accoppiato.....	15
7.	L'attività agricola.....	16
8.	L'agricoltore attivo.....	19
9.	La ricognizione preventiva.....	20
10.	Aggiornamento del SIPA.....	22
11.	Le modifiche al DM 6513 del 18 novembre 2014.....	22

1. Introduzione

Con questa pubblicazione si completa l'informazione sulla nuova Pac, integrando l'opuscolo *La Pac 2014-2020* uscito alcuni mesi fa. In particolare, si descrivono in modo più puntuale le scelte fatte, ripercorrendo il quadro normativo ed evolutivo che ha portato alla nuova programmazione con le caratteristiche che ormai conosciamo.

In Italia l'applicazione del nuovo Regime dei Pagamenti diretti è passata attraverso la stesura di cinque decreti ministeriali, di seguito elencati:

- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 (GU Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014);
- DM n. 162 del 12 gennaio 2015 sulla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 (GU Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015);
- DM n. 180 del 23 gennaio 2015 sulla condizionalità (GU Serie generale n. 69 del 24 marzo 2015);
- DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014 (GU Serie generale n. 81 del 8 aprile 2015);
- DM n. 1922 del 20 marzo 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 (in corso di pubblicazione).

Oltre ai suddetti decreti il 20 marzo 2015 sono state pubblicate anche le circolari Agea relative a:

- prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva (Circolare ACIU.2015.139);

- agricoltore attivo (Circolare ACIU.2015.140);
- piano di coltivazione (Circolare ACIU.2015.141);
- livello minimo di informazione da indicare nella domanda unica per la campagna 2015 (Circolare ACIU.2015.142).

Con l'emanazione delle circolari Agea il quadro normativo è ormai completo.

Un'importante novità, approvata a livello europeo, riguarda la proroga dell'ultimo giorno utile disponibile per la presentazione della domanda di aiuto dal 15 maggio al 15 giugno per il solo 2015; farà seguito il decreto nazionale di recepimento della suddetta proroga.

2. I pagamenti diretti

Come è ormai noto, l'Italia ha deciso di attivare cinque tipologie di pagamenti:

- pagamento di **base**: 58% del massimale nazionale;
- pagamento **ecologico** (*greening*): 30% del massimale nazionale;
- pagamento per i **giovani agricoltori**: 1% del massimale nazionale;
- pagamento **accoppiato**: 11% del massimale nazionale;
- pagamento per i **piccoli agricoltori**.

L'ammontare di risorse a disposizione dell'Italia sono riportate nell'Allegato II del Regolamento 1307/2013 e per il 2015, anno di partenza della nuova programmazione, corrispondono a circa 3,9 miliardi di euro, fino ad arrivare a 3,7 miliardi nel 2020.

3. Il pagamento di base

La tipologia più importante è il **pagamento di base**, in quanto solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento (ad eccezione del pagamento accoppiato, che è svincolato dagli altri pagamenti).

Il pagamento di base è imperniato su **titoli all'aiuto** disaccoppiati.

I titoli storici sono scaduti il 31 dicembre 2014. I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi in relazione alla superficie dichiarata nella domanda unica che presentano nel 2015.

Il numero dei titoli sarà pari al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda 2015 per gli utilizzi seguenti:

- seminativi;
- colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.);
- bosco ceduo a rotazione rapida;
- prati e pascoli permanenti.

È utile sottolineare che l'assegnazione dei nuovi titoli avverrà solamente il 15 maggio 2015, vale a dire che sarà unica, anche se è detta "prima assegnazione". Dopo la prima assegnazione nel 2015, in qualunque anno di quelli successivi l'agricoltore potrà avere titoli solo con due modalità:

- per assegnazione dalla riserva nazionale;
- per trasferimento: affitto o compravendita di titoli, che potrà avvenire solo tra agricoltori attivi tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

Con la vecchia PAC, affinché una parcella potesse essere inserita nella domanda di aiuto, era necessaria una dimensione minima pari a 0,05 ettari. Con la nuova PAC tale di-

mensione è stata diminuita a 0,02 ettari (articolo 1, comma 5 del DM 1420 del 26 febbraio 2015), consentendo agli agricoltori di dichiarare anche le parcelle di dimensioni inferiori che in passato non potevano essere inserite nella domanda.

3.1. I requisiti per la prima assegnazione

Affinché un agricoltore possa ricevere i titoli all'aiuto sarà necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- essere agricoltore attivo, così come definito dall'articolo 9 del Regolamento 1307/2013 e dalla normativa nazionale (art. 3 DM 6513 del 18 novembre 2014 e art. 1 del DM 1420 del 20 marzo 2015);
- avere a disposizione una superficie minima ammissibile pari a 5.000 metri quadrati;
- presentare domanda di assegnazione dei titoli entro il termine prefissato (15 maggio 2015);
- aveva avuto diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda unica presentata nel 2013; in tale categoria rientrano anche gli agricoltori che non hanno percepito pagamenti a seguito di esclusioni o riduzioni.

In alternativa all'ultimo requisito elencato, potranno ricevere titoli dalla prima assegnazione gli agricoltori che:

- non hanno percepito pagamenti diretti nel 2013 e alla data del 15 maggio 2013 producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati o coltivavano vigneti;

- nel 2014 hanno avuto assegnati titoli dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico;
 - non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto e forniscono prove verificabili che dimostrino che al 15 maggio 2013 esercitavano l'attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli.
- Inoltre, il comma 3 dell'articolo 1 del DM 1922 del 20 marzo 2014 stabilisce che in caso di morte dell'agricoltore (avente diritto alla prima assegnazione) avvenuta tra il 16 maggio 2014 e la data di presentazione della domanda di prima assegnazione nel 2015, gli eredi possono esigere a proprio nome

Tabella 1: Requisiti per l'assegnazione di nuovi titoli

Requisiti	Precisazioni
1. Essere agricoltore attivo	La definizione di agricoltore attivo deriva da quanto definito a livello nazionale.
2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli	La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 maggio 2015.
3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013	Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti nel 2013. Non è sufficiente una domanda nell'ambito del PSR.
Deroghe per l'agricoltore che non possiede il requisito del 2013	Precisazioni
1. Ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati.
2. Vigneti	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
3. Riserva nazionale	Agricoltori a cui sono stati assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014.
4. Prove verificabili	Agricoltori: <ul style="list-style-type: none"> - che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; e - che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e/o allevamento.

Fonte: nostra elaborazione

quanto spettante all'agricoltore che gestiva l'azienda in origine in termini di numero e valore dei titoli. Qualora l'erede non possieda il requisito di agricoltore attivo i titoli possono essere comunque trasferiti tramite le clausole contrattuali previste all'articolo 20 e 21 del Regolamento 639/2014 (clausole dei contratti privati di affitto e di vendita) entro il termine per la presentazione della domanda nel 2015 oppure possono essere assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda nell'anno successivo. A seguito di una risposta fornita dalla Commissione probabilmente seguirà una modifica a quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 del DM 1922 del 20 marzo 2014. In particolare, la modifica riguarderà la possibilità di assegnazione dei titoli agli eredi non agricoltori attivi. Per poter avere diritto all'assegnazione dei titoli l'erede deve essere agricoltore attivo come definito all'articolo 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014 e dell'articolo 1 del DM 1420 del 26 febbraio 2015. L'erede può ricevere i titoli per successione, ma per poter attivare la domanda di aiuto dovranno rispettare il requisito di agricoltore attivo.

3.2. Calcolo del valore dei titoli e il modello di convergenza irlandese.

Al capo II del DM 1420 del 26 febbraio 2015 sono dettagliate le modalità di calcolo del valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto, le modalità di calcolo del valore unitario nazionale e il processo di convergenza.

Il Valore Unitario Iniziale

Il Valore Unitario Iniziale (VUI) è calcolato partendo dai pagamenti percepiti dal-

l'agricoltore nel 2014 relativamente al Regime di Pagamento Unico (RPU). A tali pagamenti si aggiungono gli importi del vecchio articolo 68 relativi a quei settori per i quali nella nuova programmazione non è previsto il sostegno accoppiato (tabacco, *Danae racemosa* e patate). Il totale dei pagamenti è successivamente diviso per il numero dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale nel 2015. Il risultato del rapporto è poi moltiplicato per una percentuale derivante dal rapporto tra il massimale previsto per il pagamento di base per il 2015 (al netto della riduzione del tre per cento prevista per la costituzione della riserva nazionale) e l'importo totale dei pagamenti 2014 nell'ambito del RPU.

$$VUI = \frac{\text{Pagato 2014}}{\text{Diritti assegnati nel 2015}} * \frac{\text{Massimale FB}}{\text{Totale Pagamenti 2014}}$$

In fase di simulazione, per semplificare, nel calcolo del VUI anziché considerare i diritti assegnati nel 2015, il cui numero è di fatto ancora sconosciuto, si possono utilizzare gli ettari a disposizione dell'agricoltore, dal momento che ogni ettaro ammissibile corrisponderà un diritto all'aiuto.

Il Valore Unitario Nazionale

Il calcolo del Valore Unitario Nazionale (VUN) è effettuato dividendo il massimale nazionale previsto per l'anno 2019 per il numero di diritti all'aiuto assegnati nel 2015, esclusi quelli derivanti dalla riserva nel 2015. Il risultato del rapporto è moltiplicato per una percentuale derivante dal rapporto tra il massimale previsto per il pagamento di base nel 2015, al netto della riduzione del 3% per la costituzione della ri-

serva nazionale, e il massimale nazionale per il 2015.

$$VUN = \frac{\text{Massimale 2019}}{\text{Diritti assegnati nel 2015}} * \frac{\text{Massimale PB 2015}}{\text{Massimale 2015}}$$

Tale valore è riferito al 2019 in quanto il processo di convergenza comporta il progressivo avvicinamento negli anni del valore dei titoli ad un valore uniforme e tendente proprio al VUN.

Il processo di convergenza

Il VUI e il VUN sono i valori di riferimento da considerare nel processo di convergenza. In particolare, la convergenza farà sì che gli agricoltori con VUI inferiore al 90% del VUN subiranno un aumento del valore dei loro titoli pari ad almeno un terzo della differenza tra il loro VUI e il 90% del VUN.

I suddetti aumenti sono finanziati dagli agricoltori con VUI superiore al VUN. Tali agricoltori, durante il periodo di convergenza, subiranno una riduzione, in modo proporzionale, della differenza tra il loro VUI ed il VUN. Tale riduzione non potrà essere superiore al 30% del VUI.

Il processo di convergenza deve comunque garantire che entro l'anno di domanda 2019 nessun titolo abbia un valore unitario inferiore al 60% del VUN, a meno che ciò dia luogo ad una diminuzione del VUI degli agricoltori che "finanziano" il meccanismo superiore al 30%; in tal caso, si dovrà procedere alla definizione di un valore unitario minimo inferiore al 60% del VUN e che consenta di rispettare la soglia di perdita massima del 30%.

Gli agricoltori che non hanno percepito pagamenti diretti nel 2014 partiranno dal pri-

mo step di convergenza con un VUI pari ad un quinto del valore unitario minimo.

3.3. La riserva nazionale

Nel primo anno di applicazione della nuova PAC ogni Stato Membro è stato chiamato a definire l'ammontare di risorse da destinare alla riserva nazionale. In questo quadro l'Italia ha deciso di operare una trattenuta del 3% del massimale previsto per il pagamento di base, corrispondente all'1,74% del massimale nazionale di tutti i pagamenti diretti.

La riserva nazionale dovrà essere utilizzata in via prioritaria per l'assegnazione di titoli ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che iniziano la loro attività agricola. Tra gli ulteriori utilizzi previsti dal regolamento, l'Italia userà la riserva nazionale con le seguenti priorità:

- a) coprire il fabbisogno per il pagamento dei giovani agricoltori per arrivare al 2% in caso di necessità;
- b) assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico;
- c) assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici;
- d) assegnare titoli agli agricoltori ai quali è stata negata l'assegnazione di titoli per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali;
- e) praticare un aumento lineare del valore dei titoli su base permanente se la pertinente riserva nazionale supera lo 0,5% del massimale nazionale previsto per il pagamento di base, ferme restando le disponibilità per i giovani, per chi inizia

l'attività agricola, per le assegnazioni previste ai precedenti punti a) e b) e per gli agricoltori che hanno diritto ad un aumento a seguito di una decisione giudiziaria definitiva o un provvedimento amministrativo definitivo.

Possono presentare domanda alla riserva nazionale le persone fisiche e giuridiche che rispettano il requisito di agricoltore attivo e di età compresa tra 18 e 65.

Nell'allegato I del DM 6513 del 18 novembre 2014 sono illustrati i criteri di priorità in caso di richiesta eccessiva e superiore alla disponibilità dei fondi della riserva.

Con il DM 1420 del 26 febbraio 2015 sono state definite le condizioni di accesso alla riserva nazionale di alcune figure. In particolare, l'assegnazione dei diritti dalla riserva per evitare l'abbandono delle terre riguarderà gli agricoltori in attività relativamente alle superfici situate in zone classificate montane secondo la regolamentazione europea sul FEASR oppure le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo. I programmi di ristrutturazione e sviluppo sono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i PSR e i programmi operativi regionali (POR), volti alla ristrutturazione e allo sviluppo aziendale.

Per quanto riguarda l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori per compensarli di svantaggi specifici, l'assegnazione potrà essere richiesta dagli agricoltori in attività relativamente alle superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione europea sul FEASR.

L'accesso alla riserva potrà avvenire secondo due modalità:

- assegnazione di nuovi titoli per gli agricoltori che non ne detengono;
- aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore, le cui modalità saranno definite con apposita circolare da Agea Coordinamento.

Ulteriori norme relative alla riserva nazionale sono dettagliate all'articolo 2 del DM 1922 del 20 marzo 2015. Innanzitutto viene introdotta la superficie minima ammissibile necessaria per l'assegnazione di titoli dalla riserva che dovrà essere pari a 1 ettaro. Tale soglia non si applica nei casi di assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (Circolare ACIU.2015.142) e ai soggetti che intendono chiedere titoli alla riserva al fine di evitare l'abbandono delle terre, cioè nel caso di richiesta di accesso alla riserva per quelle superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali l'impegno è scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica.

Per l'applicazione delle modalità di accesso alla riserva previste all'articolo 17, comma 3 del precedente DM 1420 del 26 febbraio 2015 (assegnazione di nuovi titoli o aumento del valore dei titoli detenuti), saranno considerati gli ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda.

Inoltre, è stabilito che l'accesso alla riserva come giovane agricoltore o come nuovo agricoltore può essere effettuato una sola volta; la presentazione della domanda di assegnazione alla riserva come giovane agricoltore esclude la possibilità di presentarsi come nuovo agricoltore e viceversa. Il ricorso alle suddette figure è consentito una sola

volta anche nei casi in cui l'agricoltore presenti una domanda di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta come rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola.

L'accesso alla riserva per evitare l'abbandono delle terre o per compensare gli agricoltori di svantaggi specifici è consentito una sola volta per la stessa superficie; l'agricoltore, per superfici diverse, potrà presentare sia domanda di assegnazione titoli dalla riserva per evitare l'abbandono delle terre, sia per essere compensato di svantaggi specifici.

3.4. Attivazione e trasferimento dei titoli

Per ricevere il pagamento di base, l'agricoltore in possesso di un titolo dovrà abbinarlo annualmente a un ettaro di superficie ammissibile, che comprende tutta la superficie agricola: seminativi, colture permanenti, prati e pascoli permanenti e il bosco ceduo a rotazione rapida.

Il trasferimento potrà avvenire solo tra agricoltori attivi, salvo in caso di successione effettiva o anticipata.

Per trasferimento si intende l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non si considera trasferimento il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.

Secondo quanto stabilito all'articolo 16 del DM 1420 del 26 febbraio 2015, in caso di trasferimento per affitto di titoli senza i corrispondenti ettari ammissibili, sarà applicata una riduzione al valore dei titoli. In particolare è riversato nella riserva nazionale il trenta per cento dei valori unitari annuali del

titolo trasferito oppure l'importo equivalente espresso in numero di titoli. Al termine del contratto di affitto i titoli tornano in capo al proprietario con l'importo ridotto in quanto la riduzione è di tipo definitivo.

3.5. Trasferimento del diritto a ricevere i titoli e trasferimento dei titoli da assegnare

Nella fase che precede la prima assegnazione, agli agricoltori è data la possibilità di trasferire insieme all'azienda anche il diritto a ricevere i titoli oppure, in alternativa, i diritti da assegnare.

Il trasferimento del diritto a ricevere i titoli è previsto all'articolo 24, paragrafo 8 del Regolamento 1307/2013. In particolare, in caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, i soggetti che soddisfano i requisiti per la prima assegnazione possono trasferire, tramite contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle domande nel 2015, il diritto a ricevere i titoli, cioè i requisiti per la prima assegnazione. Il trasferimento può essere effettuato a uno o più agricoltori, purché questi siano agricoltori attivi.

In questi casi la domanda di prima assegnazione dovrà essere presentata dal cessionario. In questo modo potranno essere assegnati titoli agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti nel 2014, ma che non hanno presentato domanda nel 2013 e agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti nel 2014 e non hanno presentato domanda nel 2013. In entrambi i casi il cessionario acquisisce il diritto a ricevere i titoli dal cedente, con la differenza che nel primo caso il valore dei titoli sarà calcolato considerando il pagato percepito nel 2014, mentre nel secondo caso il valore

unitario iniziale dei titoli, non avendo a disposizione un pagato 2014, partirà dal primo step di convergenza.

Il trasferimento dei titoli da assegnare è invece previsto agli articoli 20 e 21 del Regolamento 639/2014 riguardanti, rispettivamente, le clausole dei contratti privati di vendita e le clausole dei contratti privati di affitto. In entrambi i casi i titoli sono assegnati al cedente e direttamente trasferiti al cessionario il quale riceverà il pagamento dei titoli. Per gli affitti, al termine del contratto, i titoli torneranno in capo al proprietario. Per entrambe le clausole, il cedente deve soddisfare i requisiti per la prima assegnazione (tra cui il requisito dell'agricoltore attivo) in quanto è a lui che saranno assegnati i titoli, mentre il cessionario deve garantire il solo rispetto del requisito dell'agricoltore attivo.


Secondo quanto stabilito nella circolare Agea (ACIU.2015.142), sia il cedente sia il cessionario devono possedere il requisito dell'agricoltore attivo a far data dal primo gennaio 2015.

L'articolo 1, comma 2 del DM 1922 del 20 marzo 2015 ha modificato l'articolo 9 del DM 6513 del 18 novembre 2014 relativo al-

la definizione dei soggetti che possono presentare domanda di prima assegnazione dei titoli in caso di applicazione delle clausole dei contratti privati di affitto e di vendita. In particolare, in caso di cessione di azienda tramite affitto (sia esso totale o parziale) oppure cessione di azienda parziale per compravendita, la domanda di prima assegnazione è presentata dal cedente. Diversamente, in caso di cessione totale di azienda per compravendita, la domanda di prima assegnazione dei titoli è presentata dal cessionario, anche se comunque andrà verificata l'autorizzazione da parte del cedente (Figura 1). Le suddette nuove regole sono applicate anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.

In base a quanto stabilito nella circolare Agea ACIU.2015.142 le clausole che consentono il trasferimento del diritto da assegnare possono essere applicate anche nei casi in cui non vi sia corrispondenza tra il proprietario delle superfici e il soggetto titolare del valore individuale del pagato 2014 (esempio soci dell'azienda proprietari delle superfici concesse in godimento alla società intestataria di titoli o padre proprietario delle superfici concesse in affitto/comodato al

Fig. 1: Presentazione della domanda di prima assegnazione (applicazione art. 20 e 212 del Reg. 639/2014)



Fonte: nostra elaborazione

figlio intestatario dei titoli) purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- contratto redatto esclusivamente in forma scritta contenente il consenso di tutti i contraenti;
- in caso di persone fisiche, parentela entro il terzo grado dei cedenti;
- in caso di persone giuridiche, conferimento delle superfici da parte dei soci persone fisiche.

4. Il pagamento ecologico

Con il DM 1420 del 26 febbraio 2014 sono state introdotte importanti novità che hanno fornito chiarimenti sull'applicazione del *greening*. All'articolo 9 viene specificato che per l'anno di domanda 2015 l'agricoltore non potrà usufruire delle pratiche equivalenti per il soddisfacimento degli obblighi di *greening*.

Successivamente, l'articolo 6 del DM 1922 del 20 marzo 2015 pone finalmente chiarezza normativa sulla questione della sovrapposizione degli impegni previsti dal *greening* e dalla vecchia misura sull'avvicendamento prevista con l'articolo 68 del Regolamento 73/2009. Infatti, qualora gli obblighi previsti dal *greening* non consentano il mantenimento dell'impegno assunto con l'avvicendamento, quest'ultimo si considera comunque soddisfatto.

4.1. Il piano di coltivazione e la diversificazione delle colture (art. 8 del DM 1420 del 20 marzo 2015)

Gli agricoltori dovranno presentare insieme alla domanda di aiuto il piano di coltivazio-

ne, di fondamentale importanza per i controlli amministrativi, cioè per i controlli da effettuare sul 100% dei beneficiari. Per ciascuna superficie a seminativo dovranno essere indicati il genere, la specie e l'epoca di semina o di trapianto delle diverse colture, al fine di verificare il rispetto della diversificazione colturale. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativo dovrà essere conteggiato una sola volta per ciascun anno di domanda; in caso di successione di più colture sullo stesso appezzamento queste saranno individuate considerando l'epoca di semina o di trapianto e altre condizioni individuate dall'Agea Coordinamento nella corrispondente circolare.

4.2. Terreni a riposo (art. 10 del DM 1420 del 20 marzo 2015)

Ai fini del *greening*, l'Italia doveva fornire la definizione dei terreni lasciati a riposo, importanti sia per la diversificazione che per le EFA (Aree di Interesse Ecologico). Il terreno lasciato a riposo è definito come *“un seminativo incluso nella rotazione dell'azienda, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di almeno otto mesi nell'anno di domanda.”*

Sulle superfici a riposo, nonostante l'assenza di produzione, l'agricoltore potrà comunque svolgere attività di gestione. In particolare, il terreno lasciato a riposo può essere un terreno nudo privo di vegetazione, un terreno coperto da vegetazione spontanea oppure un terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.



Per le aree individuate ai sensi della direttiva Uccelli e della direttiva Habitat e per i terreni lasciati a riposo ai fini EFA è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. Tali termini possono essere modificati dalle Regioni e dalle PPAA (Province Autonome di Trento e Bolzano) oppure dagli Enti gestori di SIC e ZPS.

Fermo restando il divieto di sfalcio e di gestione del suolo nel periodo 1 marzo - 31 luglio da rispettare per i terreni lasciati a riposo ai fini EFA o per le aree SIC e ZPS, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche in uno dei seguenti casi:

- pratica del sovescio in presenza di specie da sovescio o di piante biocide;
- terreno interessato da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- terreno coltivato con colture a perdere per la fauna;
- lavorazioni necessarie al contenimento delle infestanti o all'ottenimento di una produzione agricola nella successiva annata agraria;
- lavorazioni volte all'affinamento del terreno per favorire il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
- lavorazioni funzionali alla realizzazione di interventi di miglioramento fondiario.

4.3. Aree di interesse ecologico (Art. 11 del DM 1420 del 20 marzo 2015)

Il Regolamento delegato 639/2014 ha previsto la possibilità per gli Stati membri di definire ulteriormente alcune caratteristiche delle aree di interesse ecologico. La prima bozza del decreto prevedeva importanti limiti soprattutto per le azotofissatrici vietandone la coltivazione nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN). Tale proposta è stata fortemente contestata in fase di discussione.

La proposta approvata in Conferenza Stato Regioni (CSR) consente di includere tra le fasce tampone anche le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri. Questa precisazione rappresenta un importante vantaggio per le aziende agricole poiché aumenta le possibilità di soddisfare l'obbligo EFA.

Per le azotofissatrici sono previsti due obblighi: il primo riguarda la distanza di coltivazione dai corsi d'acqua, mentre il secondo riguarda regole di coltivazione nelle ZVN. Il primo obbligo prevede la coltivazione delle azotofissatrici ai fini EFA ad una distanza minima di dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e delle PA ai sensi del decreto riguardante norme in materia ambientale (D.Lgs 3 aprile 2006, n.156) e ad una distanza di almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua, avuto riguardo agli obiettivi della direttiva acque. La misurazione delle distanze è effettuata con gli stessi criteri previsti per la condizionalità.

In merito al secondo obbligo, la coltivazione delle azotofissatrici ai fini EFA è consentita solo nel rispetto dei vincoli previsti dalla Direttiva Nitrati, soprattutto riguardo

i limiti di azoto da apportare al terreno (170 Kg/ha).

Importanti novità sono state introdotte anche per il bosco ceduo a rotazione rapida da utilizzare ai fini EFA. Prima fra tutti l'eliminazione della specie "Eucaliptus" dalla definizione di bosco ceduo a rotazione rapida ai fini EFA in quanto non considerata come indigena. Ciò vuol dire che un bosco ceduo a rotazione rapida di Eucalipto potrà essere considerato come superficie ammissibile ai fini del pagamento di base, ma non utilizzabile ai fini EFA. La modifica è stata espressamente richiesta dalla Commissione Europea. Inoltre, sulle superfici coltivate con bosco ceduo a rotazione rapida, non potranno essere utilizzati prodotti fitosanitari ad eccezione dei bioinsetticidi. Sono consentiti anche interventi biotecnologici quali trappole a feromone e concimi organici.

5. Il pagamento per i giovani agricoltori

I beneficiari del pagamento sono le persone fisiche che possiedono i seguenti requisiti:

- non abbiano più di 40 anni;
- si insedino per la prima volta come capo-azienda, o si siano già insediate nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda per aderire al regime del pagamento di base (quindi la data limite è il 15 maggio 2011).

Il pagamento è concesso per un periodo di **cinque anni**.

Se l'insediamento è avvenuto prima del 2015, il periodo quinquennale viene ridotto del numero di anni trascorsi tra la data del

primo insediamento e la data della prima domanda per aderire al regime del pagamento di base, ovvero il 2015. Ad esempio, se un giovane agricoltore si è insediato nel 2013, il pagamento viene concesso per tre anni (2015, 2016 e 2017).

Come già indicato al paragrafo relativo ai Pagamenti diretti, l'Italia ha scelto di destinare l'1% del massimale nazionale al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, con un importo ottenuto moltiplicando il numero dei titoli attivati dall'agricoltore per il *25% del valore medio dei titoli all'aiuto detenuti dall'agricoltore* stesso, in proprietà o in affitto. In altre parole, il giovane agricoltore percepisce un pagamento di base maggiorato del 25%.



Qualora la dotazione dell'1% del massimale nazionale non fosse sufficiente, il restante 1% potrà essere finanziato tramite la riserva nazionale al fine di coprire il fabbisogno necessario a soddisfare tutte le richieste dei giovani agricoltori.

Il numero massimo di *ettari ammissibili* al pagamento è stato fissato a **90**. Ad esempio un giovane agricoltore che possiede 200 ettari, percepisce il pagamento solo per 90 ettari.

Tabella 2: Requisiti per tipologia di società gestita da giovani

TIPOLOGIA		REQUISITI
SOCIETÀ DI CAPITALI	SRL (Società a Responsabilità Limitata), SPA (Società per Azioni), ECC.	a. Esercita il controllo colui che, ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede il 50% del capitale sociale; b. Esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale, ma riveste cariche di tipo gestionale (Presidente del CdA, Rappresentante legale, Amministratore Unico)
	SCARL (Società Cooperative a responsabilità limitata)	Il giovane agricoltore deve essere socio della cooperativa oltre che componente del consiglio di amministrazione.
SOCIETÀ DI PERSONE	S.S. (Società Semplice)	Almeno un socio deve essere giovane agricoltore, in quanto si ritiene che tutti i soci esercitino il controllo gestionale indipendentemente dalle quote di capitale possedute.
	S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)	Si devono rispettare almeno uno dei seguenti requisiti: - Il socio accomandatario è un giovane agricoltore; - Il socio accomandante rispondente alla qualifica di giovane agricoltore possiede più del 50% del capitale sociale.

Fonte: nostra elaborazione

Una società può percepire il pagamento aggiuntivo previsto per i giovani agricoltori se il controllo effettivo e duraturo è esercitato da un giovane agricoltore. Se una società è controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, quest'ultima deve essere controllata da un giovane agricoltore. Esempio: nel caso di due società "A" e "B", con quest'ultima che esercita il controllo su "A", per poter richiedere il sostegno previsto per i giovani, la persona fisica che controlla "B" deve essere un giovane agricoltore e deve avere il controllo effettivo e duraturo della società.

La verifica della data di insediamento viene effettuata in modo diverso a seconda che si tratti di una ditta individuale o di una società. Nel primo caso, si considera la data di apertura della partita IVA o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo. Per le persone giuridiche si considera la data dell'atto pubblico con il quale il giovane è entrato nella società, data che andrà indicata nella domanda unica. Nella tabella 2 si riportano i requisiti da rispettare per tipologia di società.

6. Il sostegno accoppiato

Il sostegno accoppiato in Italia è stato destinato a 3 macrosettori articolati in 10 settori e in 17 misure di intervento (Allegato A).

La maggior parte delle risorse sono destinate alla zootecnia (211,87 milioni di euro, pari al 49,36%), distribuite tra i seguenti settori: vacche da latte, bufale, vacche nutrici, bovini macellati 12-24 mesi, ovicapri.

Il sostegno ai seminativi (34,24% delle risorse) interessa sette settori: riso, barbabietola, pomodoro da industria, grano duro (Centro-Sud), soia (Nord) proteoleaginose ed erbai annuali di sole leguminose (Centro), leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose (Sud). Il sostegno all'olivicoltura è pari a 70,39 milioni di euro (16,40% delle risorse). Nell'Allegato I sono riportate le stime dei pagamenti unitari per ciascuna misura di sostegno accoppiato, che tuttavia potranno subire variazioni sulla base del numero di superfici/capi richiesti a premio.

In base a quanto disposto all'articolo 15 del DM 1420 del 26 febbraio 2015, il premio per le vacche da latte è concesso ai produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici (LLGG) o nel Registro Anagrafico (RA) delle razze bovine e iscritti ai controlli funzionali del latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli rispettino le norme relative alle modalità di identificazione e registrazione dei bovini previste dal Regolamento 1760/2000 e dal DPR 437/2000.

In generale, secondo quanto disposto all'articolo 4 del DM 1922 del 20 marzo 2015, per i premi previsti per gli animali (artt. 20,

21 e 22 del DM 6513 del 18 novembre 2014) il periodo di riferimento coincide con l'anno solare. All'aiuto previsto per il settore latte e per le vacche nutrici possono essere ammessi solo i capi iscritti ai LLGG o nel RA delle razze bovine nell'anno di riferimento e a partire dalla data di iscrizione e le cui razze sono disponibili nella Banca Dati Nazionale (BDN), ad eccezione del 2015 per il quale le razze ammissibili sono quelle elencate nell'allegato I del decreto (Allegato B). Per le vacche nutrici a duplice attitudine il premio previsto dal sostegno accoppiato non può essere concesso ai capi sottoposti al controllo funzionale del latte. In merito ai premi concessi per il settore ovi-caprino (premio alle agnelle e premi a capi ovi-caprini macellati certificati DOP o IGP), ciascun capo può usufruire di un solo premio.

Per consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori successivamente alla presentazione della domanda unica, l'agricoltore dovrà provvedere all'individuazione dei singoli capi e alla comunicazione degli stessi all'organismo pagatore competente.

L'articolo 5 del DM 1922 del 20 marzo 2015 riguarda il sostegno accoppiato per il pomodoro da industria e per il settore dell'olio di oliva.

Per il primo sostegno, nel caso di richiedenti associati a Organizzazioni di Produttori (OP), i contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione devono essere informatizzati a cura dell'OP di riferimento.

In merito al sostegno accoppiato per l'olio d'oliva, per "sistemi di qualità" si intendono quelli previsti dal Regolamento 1151 del 2012, comprendente il DOP e l'IGP.

7. L'attività agricola

Affinché un agricoltore possa ricevere pagamenti diretti è necessario lo svolgimento dell'attività agricola. In base a quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento 1307/2013 relativo ai pagamenti diretti, con il termine "attività agricola" si intende:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione;
- lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Gli articoli 2 e 3 del DM 1420 del 26 febbraio 2015 definiscono, rispettivamente, il mantenimento e l'attività agricola minima.

7.1. *Mantenimento di una superficie*

L'Italia, attraverso il DM 1420 del 26 febbraio 2015, ha deciso di considerare soddisfatto il mantenimento qualora le superfici risultino accessibili per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non necessitino di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari per rimanere in tale stato. Tale definizione si traduce nella necessità di svolgere un'attività agricola con cadenza almeno annuale che preveda l'utilizzo di una pratica agronomica volta a prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, limitare la diffusione delle infe-

zioni, non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti e mantenere le colture permanenti in buone condizioni favorendo lo sviluppo vegetativo equilibrato attraverso le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.


Un'importante novità della nuova PAC è la possibilità di considerare come prato e pascolo permanente (che di seguito chiameremo "prato permanente") anche quelle superfici sulle quali l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono prevalenti, ma che sono tradizionalmente pascolate. L'inserimento di queste superfici, che di fatto diventano superfici ammissibili, rappresenta un traguardo importante ottenuto in fase di negoziazione. Ai fini della definizione dell'attività agricola, l'Italia ha dovuto individuare i criteri di mantenimento anche per queste superfici.

In particolare, l'articolo 7 del Regolamento delegato 639/2014 sui pagamenti diretti definisce le pratiche locali tradizionali che consentono di considerare le suddette superfici come prati permanenti. Tali pratiche sono:

- a. pratiche per superfici destinate al pascolo, che hanno carattere tradizionale e sono comunemente applicate;
- b. pratiche importanti per la conservazione degli habitat elencati nella Direttiva "Habitat" e dei biotipi e habitat elencati nella Direttiva "Uccelli".

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, per le pratiche relative al punto a), il mantenimento della superficie si considera soddisfatto se il pascolo è comunemente applicato con uno o più turni annuali della durata complessiva di almeno sessanta giorni. Le Regioni e Province Autonome (PA) potranno definire con propri

Figura 2: Definizione di attività agricola



Fonte: nostra elaborazione

provvedimenti un carico minimo espresso in termini di unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di prato permanente e per anno. Qualora le Regioni o le PA non definiscano il carico minimo, questo non potrà essere inferiore a 0,2 UBA per ettaro e riferito all'anno di presentazione della domanda. Le Regioni e le PA possono inoltre definire una durata del pascolamento differente rispetto ai sessanta giorni. Una novità apportata rispetto alle prime bozze è l'obbligo di pascolamento ai fini del rispetto del mantenimento, anche per le superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolamento, compresi i pascoli magri. Per pascoli magri si intendono quelli di bassa resa su terreni di bassa qualità generalmente non concimati, coltivati, seminati o drenati, le cui superfici sono normalmente utilizzate per il pascolo estensivo e non vengono sfalciate.

Il carico minimo, derivante dal rapporto tra numero di animali e superficie, dovrà essere calcolato considerando al numeratore il numero medio annuo di UBA pari al numero di animali individuati al pascolo attraverso la Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati allo stesso richiedente; al denominatore deve essere considerata la superficie complessiva a prato permanente, esclusa quella sui cui il produttore dichiara pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. In alternativa, le Regioni possono decidere di comprendere al denominatore anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo o per la produzione di foraggi, dandone comunicazione all'Agea Coordinamento affinché proceda all'aggiornamento del Sistema di Identificazione delle

Parcelle Agricole (SIPA). Se il comune di ubicazione dell'allevamento non coincide con il comune di ubicazione dei pascoli e non sono limitrofi, il pascolamento dovrà essere dimostrato attraverso documenti che dimostrino la movimentazione dei capi verso i pascoli. I documenti dovranno essere registrati presso la BDN.



Ai fini della dimostrazione del pascolamento e del calcolo delle UBA, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o della PA sul cui territorio è ubicato il pascolo, possono essere ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

Per le pratiche tradizionali relative al punto b), i criteri di mantenimento sono stabiliti nell'ambito delle misure di conservazione o, se previsti, dei piani di gestione definiti dagli Enti gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). È compito delle Regioni e delle PA trasmettere ad Agea Coordinamento i criteri agricoli di mantenimento scelti ed i SIC e le ZPS su cui applicarli.

7.2. Attività agricola minima

Lo svolgimento dell'attività agricola minima riguarda solo quelle superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione a causa di vincoli ambientali specifici. Le superfici agricole naturalmente mantenute sono i prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali specifici che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o altre operazioni colturali.

Qualora le suddette superfici siano caratterizzate da particolari vincoli ambientali (in termini di pendenza, altimetria e ridotta produttività) che non ne consentono lo sfalcio o qualsiasi altra operazione colturale diversa dal pascolamento, su tali superfici dovrà essere effettuato il pascolo con uno o più turni annuali della durata complessiva di almeno sessanta giorni. In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno o un'altra operazione colturale volta a migliorare le condizioni del pascolo stesso.

Anche in questo caso, la Regione o la PA potrà definire una durata del pascolamento diversa dai sessanta giorni e un carico minimo per ettaro di prato permanente e per anno. Qualora le Regioni o le PA non definiscano il carico minimo, questo non potrà essere inferiore a 0,2 UBA. Il calcolo del carico minimo è effettuato con le stesse modalità previste per il mantenimento della superficie agricola. In assenza di provvedimenti specifici delle Regioni e delle PA, che possono riguardare anche aree specifiche, le superfici naturalmente mantenute comprendono i prati permanenti situati ad un'altitu-

dine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato del DM e riportata nella tabella 3, mentre le superfici con particolari vincoli ambientali sono quelle con una pendenza superiore al trenta per cento.



Oltre a quanto visto finora, alla Regione o alla PA è data la possibilità di individuare sia ulteriori superfici aventi le caratteristiche di superficie naturalmente mantenuta sia superfici sulle quali l'attività agricola minima potrà essere svolta ad anni alterni. In questi casi, i suddetti enti dovranno comunicare gli estremi catastali delle particelle all'Agea Coordinamento che provvederà all'aggiornamento del SIPA, avendo così a disposizione tutte le superfici sulle quali dovrà essere svolta l'attività agricola minima.

Tabella 3: Altitudine per superfici naturalmente mantenute

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti	
Alpi Occidentali	2.000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1.800 metri s.l.m.
Appennini	1.700 metri s.l.m.

Fonte: allegato I del DM 1420 del 26 febbraio 2015

8. L'agricoltore attivo

Nella nuova programmazione è stata introdotta la figura dell'agricoltore attivo. L'Italia, attraverso l'articolo 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014 e l'articolo 1 del DM 1420 del 26 febbraio 2015, ha definito i criteri volti all'individuazione di tali soggetti. Con il DM 6513 del 18 novembre 2014 è stato introdotto il criterio della Partita IVA attiva in campo agricolo. Con il DM 1420 del 26 febbraio 2015 (art. 1, comma 2), si precisa che, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al primo agosto 2014, oppure in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore attivo è dimostrato se ricorre una delle seguenti condizioni (significatività dell'attività agricola, secondo quanto stabilito all'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento 639/2014):

- l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole;
- l'importo totale dei proventi ottenuti da attività agricole è pari ad un terzo dell'importo totale dei proventi ottenuti,
- un'attività agricola è considerata l'attività principale o l'oggetto sociale di una persona giuridica se è registrata come attività principale o oggetto sociale nel registro delle imprese o in base ad altra prova ufficiale equivalente.

Appare evidente che la data del primo agosto 2014 dovrà essere considerata come una sorta di spartiacque: i soggetti con partita IVA attivata in campo agricolo prima di tale data subiranno solo il controllo del possesso della stessa, mentre per i soggetti con partita IVA attivata in campo agricolo successiva-

Tabella 4: Il requisito della partita IVA

<i>SITUAZIONE ANTE</i>		<i>SITUAZIONE POST</i>	<i>CONTROLLI</i>
NO partita IVA	<i>1 agosto 2014</i>	Apertura partita IVA	Significatività secondo l'articolo 13, paragrafo 2 e 3 del Regolamento 639/2014
NO partita IVA		NO partita IVA in campo agricolo	Significatività secondo l'articolo 13, paragrafo 2 e 3 del Regolamento 639/2014
SI partita IVA in campo agricolo		Situazione ante invariata (SI partita IVA in campo agricolo)	Possesso della partita IVA senza controlli aggiuntivi sulla significatività
SI partita IVA, ma non in campo agricolo		Attivazione della partita IVA in campo agricolo	Significatività secondo l'articolo 13, paragrafo 2 e 3 del Regolamento 639/2014

Fonte: nostra elaborazione

mente alla suddetta data, oppure in assenza di partita IVA, sarà controllata la significatività dell'attività agricola secondo una delle modalità precedentemente riportate e che fanno riferimento all'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento 639/2014 (tabella 4). **Rimane invariato l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA a partire dal 2016 e riferita all'anno precedente di presentazione della domanda.**

Le soglie di non applicazione (5.000 euro per le aziende le cui superfici sono ubicate in misura superiore al 50% nelle zone di montagna e/o svantaggiate e 1.250 euro negli altri casi) previste nel DM del 18 novembre 2014 e relative all'importo dei pagamenti diretti percepito nell'anno precedente l'anno di domanda, si applicano anche nei casi in cui l'importo dell'anno precedente è inferiore alla soglia minima. Infatti, grazie al processo di convergenza alcuni agricoltori con importi sotto soglia potrebbero rien-

trare nel sistema l'anno successivo e quindi essere considerati automaticamente agricoltori attivi.

9. La ricognizione preventiva

L'articolo 7, comma 10 del DM 6513 del 18 novembre 2014 dispone la realizzazione della ricognizione preventiva che si è conclusa il 15 aprile 2015. Tale attività ha lo scopo di individuare i potenziali beneficiari e le potenziali superfici ammissibili ai fini dell'assegnazione e dell'attivazione dei diritti all'aiuto. L'elenco dei beneficiari è stato pubblicato dall'Agea Coordinamento e reso disponibile agli Organismi pagatori il 15 aprile 2015. Alla stessa data limite corrisponde anche la classificazione e l'individuazione nel Sistema Informativo Geografico delle superfici potenzialmente ammissibili.

Tabella 5 : Comunicazioni per l'aggiornamento del SIPA

<i>Comunicazione Regione/PA</i>	<i>Dettaglio Comunicazione</i>
Articolo 2, comma 4 DM 1420 del 26 febbraio 2015 (Mantenimento di una superficie agricola)	<ul style="list-style-type: none"> - Durata del pascolamento diversa dai 60 giorni; - Carico minimo - Calcolo del rapporto UBA per ettaro considerando anche altre superfici aziendali utilizzate solo per il pascolamento oppure per la produzione di foraggio.
Articolo 2, comma 5 DM 1420 del 26 febbraio 2015 (Mantenimento di una superficie agricola)	Provvedimento volto al riconoscimento di pratiche di pascolo identificate come uso e consuetudine locale, ammettendo anche capi non appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.
Articolo 2, comma 6 DM 1420 del 26 febbraio 2015 (mantenimento di una superficie agricola)	Trasmissione all'Agea Coordinamento dei criteri agricoli e dei SIC e ZPS su cui applicare i suddetti criteri agricoli di mantenimento.
Articolo 3, comma 4 DM 1420 del 26 febbraio 2015 (Attività agricola minima)	<ul style="list-style-type: none"> - Durata del pascolamento diversa dai 60 giorni; - Carico minimo - Calcolo del rapporto UBA per ettaro considerando anche altre superfici aziendali utilizzate solo per il pascolamento oppure per la produzione di foraggio ed eventualmente anche i capi non appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.
Articolo 3, comma 7 de DM 1420 del 26 febbraio 2015 (Attività agricola minima)	Comunicazione delle ulteriori superfici naturalmente mantenute individuate dalla Regione o dalla PA, nonché delle superfici naturalmente mantenute sulle quali effettuare l'attività agricola minima ad anni alterni.
Articolo 3, comma 4 del DM 6513 del 18 novembre 2014 (Agricoltore in attività)	Comunicazione dell'esclusione dalle zone svantaggiate di quelle zone in cui i vincoli ambientali sono stati superati da investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi.
Articolo 15, comma 1 del DM 6513 del 18 novembre 2015 (Prati permanenti)	Comunicazione dell'eventuale individuazione di ulteriori zone sensibili (al di fuori della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli) sulle quali l'agricoltore deve applicare le regole di mantenimento dei prati permanenti previste dal greening.

Fonte: nostra elaborazione

10. Aggiornamento del SIPA

In seguito alle novità apportate anche riguardo le superfici ammissibili al pagamento, sarà compito dell'Agea Coordinamento aggiornare il SIPA. Per il 2015, primo anno di applicazione del nuovo regime, il termine per la trasmissione dei dati da parte delle Regioni e PA è stato fissato nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del DM sul sito del MiPAAF, la cui data ha coinciso con l'8 marzo 2015. Successivamente l'Agea Coordinamento ha provveduto all'aggiornamento del SIPA entro il 31 marzo.

Per gli anni successivi al 2015, il termine di trasmissione dei dati da parte delle Regioni e delle PA è stato fissato al 31 ottobre dell'anno precedente l'anno di domanda e l'aggiornamento da parte di Agea Coordinamento dovrà avvenire entro il 30 novembre dello stesso anno. Nella tabella 5 si riporta il dettaglio delle comunicazioni che Regioni e Province Autonome sono tenute ad inviare per l'aggiornamento del SIPA.

11. Le modifiche al DM 6513 del 18 novembre 2014

L'articolo 14 del DM 1420 del 26 febbraio 2015 abroga la norma del DM del 18 novembre 2014 che prevedeva un coefficiente di riduzione, pari all'80%, del numero dei diritti all'aiuto da assegnare sui prati perma-

nenti caratterizzati da bassa resa o vincoli altimetrici.

L'articolo 9, paragrafo 7 del DM 1922 del 20 marzo 2015 stabilisce che *"le superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014 non sono considerate ai fini del percepimento degli aiuti di cui al regime di pagamento unico del regolamento (CE) n. 73/2009 per la medesima campagna e non si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dagli articoli 58 e 60 del regolamento (CE) n. 1122/2009. L'importo degli aiuti riferito a tali superfici concorre, in via provvisoria, alla determinazione del valore unitario iniziale dei titoli di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. A tal fine, nelle more della definizione del contenzioso pendente, l'Organismo di coordinamento trattiene le somme corrispondenti agli importi di cui al secondo periodo al fine dell'eventuale rideterminazione di tale valore in relazione all'esito del richiamato contenzioso."*

Per i prati permanenti come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d) del DM 6513 del 18 novembre 2014 nei quali l'erba non è predominante e sui quali il pascolo è una pratica tradizionale la tara è stata portata dal 70% al 50%, aumentando di fatto il numero di ettari ammissibili in domanda UNICA. Inoltre, come già precisato nel capitolo relativo al greening, l'eucalipto è stato eliminato dalla definizione di bosco ceduo a rotazione rapida ai fini EFA.

Allegato A: i pagamenti accoppiati

SETTORI	MISURA	TERRITORIO	PLAFOND		IMPORTO STIMATO
			Milioni di euro	%	euro/capo o euro/ha
LATTE	Premi alle vacche da latte	nazionale	75,11	17,50	Da stimare
	Premi aggiuntivi alle vacche da latte in zone montane	nazionale	9,87	2,30	Da stimare
	Premi alle bufale	nazionale	4,12	0,96	20
CARNE	Premi alle vacche nutrici	nazionale	40,78	9,50	202
	Premi ai bovini macellati 12-24 mesi*	nazionale	66,96	15,60	46
OVICAPRINO	Premi alle agnelle	nazionale	9,49	2,21	12
	Premi a capi ovi-caprini macellati certificati DOP o IGP	nazionale	5,54	1,29	10
FRUMENTO DURO, COLTURE PROTEICHE E PROTEAGINOSE	Premi alla coltivazione di soia	Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna	9,87	2,30	97
	Premi alla coltivazione di frumento duro	Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	59,88	13,95	60
	Premi alla coltivazione di colture proteoleaginose ed erbai annuali di sole leguminose	Toscana, Umbria, Marche, Lazio	14,16	3,30	80

SETTORI	MISURA	TERRITORIO	PLAFOND		IMPORTO STIMATO
			Milioni di euro	%	euro/capo o euro/ha
FRUMENTO DURO, COLTURE PROTEICHE E PROTEAGINOSE	Premi alla coltivazione di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	11,80	2,75	90
RISO	Premi alla coltivazione di riso	nazionale	22,75	5,30	120
BARBABIETOLA	Premi alla coltivazione di barbabietola da zucchero	nazionale	17,21	4,01	325
POMODORO DA INDUSTRIA	Premi alla coltivazione di pomodoro da industria	nazionale	11,3	2,63	160
OLIO DI OLIVA	Premi alle superfici olivicole	Liguria, Puglia, Calabria	44,29	10,30	78
	Premi alle superfici olivicole con una pendenza media superiore al 7,5%	Puglia, Calabria	13,31	3,10	70
	Premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale	nazionale	12,88	3,00	Da stimare
	TOTALE		429,22	100,0	

* Per tale premio è prevista una maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a un sistema di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti. La maggiorazione è pari al 50% per i capi macellati e certificati DOP o IGP.

Allegato B: Razze ammissibili per ciascuna delle misure previste per il settore latte e per il settore carne bovina

<i>Associazione</i>	<i>Denominazione Ufficiale LG</i>	<i>Sezione - Razza</i>	<i>Latte</i>	<i>Carne</i>
Anarb	Razza Bruna	Bruna	X	X
Anabic	Razze bovine con attitudine alla produzione della carne	Marchigiana		X
		Romagnola		X
		Chianina		X
		Maremmana		X
		Podolica	X	X
Anaborapi	Razza Piemontese	Piemontese		X
Anaborare	Razza bovina Reggiana	Reggiana	X	
Anaborava	Razza Valdostana	Valdostana pezzata rossa	X	X
		Valdostana pezzata nera	X	X
		Valdostana Castana	X	X
Anacli	Razza Charolais e Limousine	Charolais		X
		Limousine		X
Anafi	Razza Frisona Italiana	Frisona	X	
Anafi	Razza Bivina Jersey	Jersey	X	
Anagra	Razza Grigio Alpina	Grigio Alpina	X	X
Anapri	Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental	Pezzata Rossa Italiana Simmental	X	X
Anare	Razza Rendena	Rendena	X	X
AIA	Razza Pinzgauer	Pinzgauer	X	X
AIA	Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione	Cabannina	X	X
		Modenese - Bianca Val Padana	X	X
		Burlina	X	X
		Agerolese	X	X
		Calvana		X

<i>Associazione</i>	<i>Denominazione Ufficiale LG</i>	<i>Sezione - Razza</i>	<i>Latte</i>	<i>Carne</i>
	Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione	Cinisara	X	X
		Garfagnina	X	X
		Modicana - Siciliana	X	X
		Sarda		X
		Sardo Bruna		X
		Sardo Modicana		X
		Mucca Pisana - Mucco Pisana - Pisana		X
		Pezzata Rossa d'Oropa	X	X
		Pontremolese		X
		Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà	X	X
		Vaezese - Ottonese - Tortonese/Varzese, Varzese - Ottonese	X	X
		Blonde d'Aquitaine		X
		Aberdeen - Angus		X
		Higland		X

Fonte: Allegato I del DM 1922 del 20 marzo 2014

Stampato presso
RAIA s.r.l - Roma
info@raiaweb.it



alla base del tuo futuro



servizi per l'agricoltura

Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06.46.82.414 - Fax 06.47.43.122

caa@coldiretti.it
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
www.caa.coldiretti.it





Pubblicazione realizzata con il contributo dell'Unione Europea

Il contenuto della presente pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea